

VADEMECUM PER IL PAGAMENTO DELLA TASI 2019

ACCONTO

COMUNE DI GIOIA TAURO

(Codice Ente:)

Il pagamento dell'Acconto TASI per l'anno 2019 deve essere eseguito entro la data del 17 Giugno 2019, applicando le aliquote qui di seguito indicate, approvate con le Deliberazioni della Commissione Straordinaria assunti i poteri del Consiglio Comunale n° 24/2017 e n° 76/2017 rispettivamente: del 28/7/2017 e del 15/11/2017.

- Abitazione principale (esclusa quella con tipologia A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: **TASI: Esente**
- Immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale: **TASI: 0,00 per mille**
- **Altri fabbricati (assoggettati all'aliquota IMU 10,60) TASI: 0,00 per mille**
- Aree edificabili **TASI: 3,00 per mille**
- Immobili di tipologia D (non utilizzati dal proprietario per lo svolgimento di attività) **TASI 0,00 per mille**
- Beni merce **TASI: 2,50 per mille**
- Fabbricati rurali strumentali **TASI: 1,00 per mille**

.....

In caso di più possessori o detentori, è possibile il pagamento complessivo da parte di uno degli stessi, con il contestuale e completo assolvimento dell'obbligo tributario nei riguardi degli altri soggetti contitolari.

Ferma restando tale eventualità, è possibile comunque suddividere il pagamento sulla base delle rispettive quote di possesso o detenzione.

Nei casi di immobili ad uso abitativo e locati come abitazione principale per l'inquilino, quest'ultimo non paga la propria quota TASI, mentre il proprietario versa quella a suo carico ad aliquota ordinaria altri fabbricati e secondo la percentuale deliberata dal Comune, pari al 90% .

Nel caso in cui l'unico immobile su cui grava il tributo Tasi, sia stato concesso dal soggetto passivo d'imposta in comodato d'uso gratuito, comprovato da contratto registrato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, ai parenti in linea retta entro il primo grado, l'obbligo complessivo rimane in capo al titolare o titolari del diritto reale.

Inoltre se l'immobile di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, venga ad essere assegnato ad uno dei due coniugi, in virtù di specifico provvedimento di separazione legale, annullamento, o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la TASI deve essere assolta in modo completo dal titolare o dai titolari titolari del diritto reale. di godimento.

.....

Il versamento della TASI, in autoliquidazione, è possibile tramite Modello F24

CODICI TRIBUTO F24

I codici tributo riservati alla Tasi sono:

- | | |
|---------------|---|
| "3958" – Tasi | - abitazione principale e relative pertinenze – |
| "3959" – Tasi | - fabbricati rurali ad uso strumentale – |
| "3960" – Tasi | - aree fabbricabili – |
| "3961" – Tasi | - altri fabbricati - |
| "3962" – Tasi | - interessi – |

E' possibile sanare gli omessi o parziali versamenti TASI non pagati entro la scadenza di legge, applicando il "*ravvedimento operoso*", che consente di pagare l'imposta dovuta con l'aggiunta di sanzioni e interessi a seconda dei giorni di ritardo.

- Ravvedimento operoso SPRINT: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza, occorre pagare una sanzione dello **0,1%** per ciascun giorno di ritardo + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.
- Ravvedimento operoso BREVE: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato da 15 a 30 giorni dalla scadenza, occorre pagare una sanzione del **1,5%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.
- Ravvedimento operoso INTERMEDIO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato da 30 a 90 giorni dalla scadenza, occorre pagare una sanzione del **1,67%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.
- Ravvedimento operoso LUNGO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato dal 91mo giorno fino a un anno dalla scadenza, occorre pagare una sanzione del **3,75%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.
- Interessi legali dal 1/1/2012 al 31/12/2013: tasso 2,5 % annuale.
- Interessi legali dal 1/1/2014 al 31/12/2014: tasso 1 % annuale.
- Interessi legali dal 1/1/2015: tasso 0,5 % annuale
- Interessi legali dal 1/1/2016: tasso 0,2 % annuale
Interessi legali dal 1/1/2017 : tasso 0,1 annuale
interessi legali dal 1/1/ 2018 tasso 0,3% annuale:

MOLTIPLICATORI

La base imponibile su cui calcolare l'imposta si determina prendendo la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5 % per i fabbricati (per i terreni, reddito dominicale + rivalutazione del 25%) e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile. I moltiplicatori sono i seguenti:

Descrizione	Moltiplicatore
Abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7	160
Fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5	140
Immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)	80
Fabbricati di gruppo D (solo per anno 2012, moltiplicatore = 60)	65
Negozi e botteghe accatastati C/1	55
Terreni agricoli	135
Terreni di coltivatori diretti (C.D.) e imprenditori agricoli (IATP) iscritti nella previdenza agricola	75